

DETRAZIONE SPESE PER ACQUISTO MEDICINALI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le spese mediche si possono detrarre solo per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Il farmacista non è responsabile di eventuali errori relativi al codice fiscale e NON è tenuto a controllare che il codice fiscale inserito sia quello della persona intestataria della ricetta. La verifica della correttezza della documentazione spetta al cliente.

TICKET

Per la detrazione del TICKET sui medicinali è sempre sufficiente il solo scontrino parlante. La dicitura TICKET è idonea ad indicare sia la natura che la qualità del farmaco per il quale, tra l'altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

PREPARAZIONI GALENICHE

Anche per l'acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l'indicazione della natura ("farmaco" o "medicinale"), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell'emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all'emissione della fattura (Risoluzione 12.08.2009 n. 218).

INTEGRATORI ALIMENTARI e PARAFARMACI

È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all'acquisto di "parafarmaci", quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396).

MANGIMI SPECIALI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare.

FARMACI OMEOPATICI

Per detrarre la spesa è necessario scontrino fiscale (cosiddetto parlante) o fattura in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.7).



OBBLIGHI DEL FARMACISTA

- In farmacia è obbligatorio detenere un registratore di cassa che rilascia scontrini fiscali parlanti con il cod. fiscale dell'assistito.
- Il farmacista ha l'obbligo di esporre in farmacia un cartello informativo.
 - E' obbligatorio emettere lo scontrino fiscale parlante, su richiesta del paziente.
- In caso di impossibilità a emettere lo scontrino fiscale parlante la farmacia, dietro richiesta del paziente, può e deve emettere la fattura qualunque sia l'importo della vendita.

ACQUISTO ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

Dal 2017, è possibile detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001. La spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale "parlante" in cui sono specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario di tali prodotti. Tuttavia, atteso che la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente potrà integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.

FARMACI VETERINARI

Per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24). E' necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti:

- codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
- natura, qualità e quantità dei medicinali acquistati.
- Autocertificazione attestante che l'animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.08.2009 n. 218 e Circolare 30.07.2009 n. 40).

La natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (DM n. 289 del 2001).

DISPOSITIVI MEDICI

Sono detraibili alle condizioni di seguito indicate le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici. Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico" (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16). Per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l'apposito elenco nel sistema "[Banca dati dei dispositivi medici](#)" pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Documentazione:

-Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione).

-Documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell'elenco allegato alla circ. n. 20 del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).

Se il prodotto non rientra nell'elenco allegato alla circ. n.20 del 2011, la documentazione deve contenere anche l'indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Presentare la documentazione per attestare che il prodotto sia marcato CE è obbligatoria per il contribuente.

L'attestazione della marcatura CE sullo scontrino da parte del venditore è una facoltà non un obbligo.